

Prot. n° 69/13
Urbino 28.01.2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2, LETT.B), D. LGS. N° 50/2016 E SS.MM. II (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI), DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DATA PROTECTION OFFICER –DPO) AI SENSI DEGLI ARTT. 37 ESS. REGOLAMENTO UE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 679/2016 E DEI SERVIZI VOLTI ALL’ADEGUAMENTO DELLA SOCIETÀ A TALE NORMATIVA EUROPEA. **ATTO DI ANNULAMENTO PROCEDURA DI GARA**

Premesso

Che la società Urbino Servizi con atto protocollo n° 419/13 ha pubblicato l’avviso pubblico per la “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2, LETT.B), D. LGS. N° 50/2016 E SS.MM. II (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI), DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DATA PROTECTION OFFICER –DPO) AI SENSI DEGLI ARTT. 37 ESS. REGOLAMENTO UE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 679/2016 E DEI SERVIZI VOLTI ALL’ADEGUAMENTO DELLA SOCIETÀ A TALE NORMATIVA EUROPEA”;

che l’avviso pubblico prevedeva la verifica delle manifestazione di interesse in data 21 dicembre 2018;

che con determinazione del responsabile del procedimento dott. Paride Sciamanna del 20 dicembre 2018 prot. 439/13 veniva nominata la commissione e posticipata la data delle verifiche delle manifestazioni d’interesse per il giorno 17.01.2019 alle ore 14.00 in seduta pubblica;

che in data 31.12.2018 il responsabile del procedimento dott. Paride Sciamanna cessava presso l’Urbino Servizi S.p.a la sua carica;

Preso atto che

in data 17 gennaio la commissione riunitasi, ha provveduto alla verifica delle manifestazioni d’interesse arrivate via pec;

che alla data del 17.01.2019 per quanto previsto dall’art 31 del D.Lgs 50/2016 non era stato nominato presso la società Urbino Servizi un responsabile del procedimento;

Dato atto che

Il 21 gennaio 2019 tra il comune di Urbino ed il presidente di Urbino servizi è stato stipulata la convenzione per il distacco del dipendente a tempo determinato dell’arch. Mara Mandolini per ricoprire la carica Istruttore direttivo tecnico da parte della società Urbino Servizi spa approvato con delibera giunta comunale n° 14 del 18.01.2019;

che la sottoscritta Responsabile del procedimento ha preso servizio presso la società Urbino Servizi spa in data 28.01.2019;

che esaminati gli atti di gara relativi all'oggetto, si è constatato:

- che alla data del 17.01.2019, data della prima seduta della commissione esaminatrice, per quanto previsto dall'art 31 del D.Lgs 5/2016 non era stato rinominato presso la società Urbino Servizi, un responsabile del procedimento come previsto dall'art 31 del D. Lgs 50/2016 pertanto in assenza di posizioni giuridiche consolidate;
- che non sono stati attribuiti i punteggi di comparazione dei curriculum previsti all'art. 7 dell'avviso pubblico, prima dell'arrivo delle offerte economiche in data odierna 28.01.2019, pervenute via pec mediante la compilazione del modello B;

Verificata la sussistenza nel caso specifico dei presupposti di legge per procedere all'annullamento in autotutela dell'indizione di gara ai sensi dell'art 21 nonies della legge n° 241/1990 e succ. mod.ed int;

considerato che il potere di annullamento in autotutela del bando di gara rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara;

considerato altresì che nell'avviso pubblico nel "RENDE NOTO" è riportato all'ultimo capoverso ".. non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo Urbino servizi spa, la quale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, ove lo richiedano motivate esigenze, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare pretesa alcuna";

Ritenuto quindi necessario in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art 97 Cost. nonché ai principi volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nella procedura- addivenire all'annullamento in autotutela della procedura di gara in oggetto;

Visto l'avviso pubblico prot. n° 419/13

Visto il D. Lgs 50/2016

Vista la legge 241/90 art 21 quinquies

DETERMINA

1 di procedere, per le motivazioni sopra riportate, in autotutela l'annullamento della procedura di gara indetta con prot. n° 419/13 e di tutti i documenti alla stessa riconducibili concernenti la procedura volta alla definizione del responsabile del servizio della protezione dei dati;

2 di indire a breve e con apposito provvedimento una nuova procedura di gara con le modalità che verranno determinate in via esecutiva dal responsabile del procedimento;

3 di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito di Urbino servizi spa ai fini della conoscenza;

4 che il presente atto venga pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 nella sezione Amministrazione trasparente della società Urbino Servizi s.p.a;

Fto

**Responsabile del procedimento
Arch. Mara Mandolini**